

ACCORDO AZIENDALE (Bozza Uso Interno)

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE PER L'ISTITUZIONE DI UN TRATTAMENTO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il giorno, in, via, tra (*nome della Società*) d'ora innanzi denominata "Società" e i propri dipendenti con la qualifica di (*indicare categoria*), premesso che:

- i dipendenti della "Società" hanno inviato espressa richiesta di ottenere un trattamento di assistenza sanitaria integrativa;
- la "Società" ha intenzione di acconsentire alla richiesta di riconoscere il trattamento di assistenza sanitaria in oggetto, tramite l'adesione al Fondo Assistenza Previdir, d'ora innanzi denominato "Fondo";

si conviene:

Art. 1 - Oggetto delle prestazioni a carico del Fondo

Il Fondo eroga il rimborso delle spese mediche sostenute in caso di ricoveri ospedalieri con o senza intervento chirurgico, prestazioni extra ospedaliere e prestazioni odontoiatriche secondo l'opzione prescelta di cui si riassumono sinteticamente i contenuti (*allegare la scheda tecnica*).

Art. 2 - Soggetti destinatari delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni assistenziali sanitarie integrative potrà essere estesa al nucleo familiare del dipendente, in servizio o in quiescenza, qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Resto inteso che ai componenti del nucleo familiare si applicano le medesime modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali sanitarie stabilite per i dipendenti.

Art. 3 - Obblighi di versamento del contributo

Le parti convengono che il versamento dei contributi al Fondo sarà a totale carico della "Società" oppure: sarà suddiviso in (indicare proporzione) a carico della "Società" e (indicare proporzione) a carico del dipendente; oppure: altra pattuizione.

Nel caso in cui vi sia adesione del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 del presente accordo, le parti convengono che il versamento del relativo contributo resterà: a totale carico dei componenti del nucleo familiare medesimo, o a parziale carico dei componenti del nucleo familiare o a parziale carico dell'azienda.

Art. 4 - Modalità di versamento del contributo

La "Società" si impegna per ciascuna annualità ad effettuare il versamento del contributo annuo convenuto sia per la copertura dei dipendenti, sia per quella del nucleo familiare, nel caso in cui quest'ultimo fosse inserito nel programma di assistenza sanitaria.

Art. 5 - Cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con la "Società", il dipendente, ed eventualmente il nucleo familiare se aderente, perdono il diritto alle prestazioni assistenziali sanitarie previste dal presente accordo e contestualmente la "Società" è liberata da qualunque obbligo inerente al versamento di ulteriori premi per le coperture assicurative.

Art. 6 – Rinvio allo Statuto ed al Regolamento della Cassa

S'intende che al presente accordo si applicano tutte le disposizioni di cui allo Statuto ed al Regolamento del Fondo Assistenza Previdir, visibili sul sito www.previdir.it.

Art. 7 – Decorrenza dell'accordo

L'accordo ha decorrenza dal ...

Luogo , data

..... (nome della Società)

La R.S.U. / I dipendenti

Il legale rappresentante